

DICHIARAZIONI

La dichiarazione dei forfettari ci impone di tenere la contabilità

di **Fabio Garrini**

Su Euroconferencenews siamo intervenuti ripetutamente a commento del **regime forfettario** introdotto per il 2015, dalla L. 190/14, ma che grazie ai **correttivi** previsti nell'ultima legge di stabilità, L. 208/15, è diventato davvero fruibile solo dal 2016. Si tratta di un regime di indiscutibile interesse, sia per il mediamente tenue **carico impositivo** riconosciuto al contribuente, ma soprattutto per le **semplificazioni** che prometteva, semplificazioni che alla prova della compilazione del modello UNICO finiscono inesorabilmente per svanire.

I dati supplementari

A fronte delle semplificazioni contabili, ai contribuenti che accedono al regime forfettario vengono richieste delle **informazioni supplementari** nel quadro RS, dati aggiuntivi obbligatori richiesti dalla stessa L. 190/14.

I forfettari non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta: essi sono tenuti a comunicare, in forza del c. 69 della L. 190/14, i dati dei **redditi erogati** per i quali, all'atto del pagamento, **non è stata operata la ritenuta alla fonte**. Tali informazioni vanno allocate nei righi **RS371, RS372 e RS373**, indicando, in **colonna 1** il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in **colonna 2**, l'ammontare dei redditi stessi.

La recente CM 10/E/16 precisa che tali indicazioni vanno rese facendo riferimento ai redditi e compensi pagati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, **indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non è stata effettuata** (ossia anche quando il soggetto percipiente sia a sua volta un soggetto forfettario per il quale la ritenuta non si applica).

Più articolate sono le ulteriori informazioni che vengono richieste. I forfettari sono infatti **esonerati dalla redazione degli studi di settore** e, per tale ragione, vengono chieste informazioni specifiche, diverse distintamente per ciascuna tipologia di contribuente.

I soggetti **esercenti attività d'impresa** devono indicare:

- nel **rigo RS374**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative a **lavoratori dipendenti**, a quelli impiegati con contratto di somministrazione di lavoro e quelli assunti a tempo parziale, nonché gli apprendisti, secondo determinate misure di riproporzionamento;

- nel rigo **RS375**, il numero complessivo di **mezzi di trasporto/veicoli** posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data di chiusura del periodo d'imposta;
- nel rigo **RS376**, l'ammontare del costo sostenuto per **l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci**, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa. In tale rigo, precisano le istruzioni, vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
- nel rigo **RS377**, i costi sostenuti per il **godimento di beni di terzi**, quali canoni di locazione, leasing, noleggio o affitto d'azienda;
- nel rigo **RS378**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta per gli acquisti di **carburante** per autotrazione.

I soggetti **esercenti attività di lavoro autonomo** devono indicare:

- nel rigo **RS379**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai **lavoratori dipendenti**, con modalità analoghe a quelle previste per le imprese;
- nel rigo **RS380**, l'ammontare complessivo dei **compensi corrisposti a terzi** per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. Le istruzioni presentano il caso delle spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio;
- nel rigo **RS381**, i **consumi**. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per i servizi telefonici compresi quelli accessori, i consumi di energia elettrica, i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Ma è vera semplificazione?

Proviamo a tirare le somme del regime forfettario, anche alla luce delle indicazioni di cui sopra. Come affermato in apertura il regime presenta profili di interesse. Questo, però, non tanto per il **prelievo** riconosciuto; il 15% è un prelievo modesto, ma trattandosi di soggetti di modeste dimensioni, anche l'aliquota media Irpef sarebbe risultata poco elevata. Il vantaggio è la **maggiore facilità nel stimare il reddito** e la relativa imposta dovuta.

Più interessante pare invece la **forfetizzazione dei costi** che, in molti casi, abbatte il reddito in misura maggiore rispetto a quanto si sarebbe ottenuto, rimanendo in regime ordinario, con una determinazione analitica del reddito.

A parere di chi scrive, però, il vero vantaggio doveva essere la **semplificazione degli adempimenti** che viene concessa a chi utilizza tale regime: trattandosi di un regime forfettario,

nella determinazione del reddito ci si deve **preoccupare solo dell'incasso dei componenti attivi**, mentre è possibile disinteressarsi dei costi.

Questo almeno quanto si poteva concludere prima della pubblicazione delle istruzioni alla compilazione del modello, ossia prima di conoscere le richieste contenute nel quadro RS. Vero è che la stessa norma **imponessa** di rendere alcune informazioni, ma tutti immaginavamo che si trattasse di **dati strutturali più immediati** da rendere (ad esempio i dati INE per i contribuenti in contabilità semplificata, dove si forniscono informazioni sui beni strumentali e personale).

Possiamo capire che all'Agenzia possano essere utili le informazioni dettagliate relative ai carburanti piuttosto che ai consumi piuttosto che gli acquisti di materie, forse ai fini **statistici**, forse per costruire **liste selettive** al fine di future verifiche.

Questo però, è innegabile, comporta la necessità, per i clienti forfetari, di raccogliere, oltre che i documenti emessi, **anche le fatture ricevute**. E quindi, di fatto, l'onere contabile è il medesimo di un contribuente in regime ordinario.

Con buona pace di ogni semplificazione.